

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2026

Per le persone assicurate nel piano complementare I si applicano:

- **il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2026;**
- **il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;**
- **il piano complementare I della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2026.**

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 341 10 00
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare I	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
6	Disposizioni transitorie	
Art. 19	Disposizioni transitorie dal piano di base I	9
7	Entrata in vigore	
Art. 20	Entrata in vigore	9

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Assicurazione**

Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.

Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto, e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno, e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	8.95	7.90
35 – 44	6.00	9.25	9.95	9.90
45 – 54	6.50	10.00	12.20	15.40
55 – 65	7.00	10.25	13.95	15.90

Il piano complementare I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.50	1.50	3.00

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare I

Nel piano complementare I sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite, al/alla partner convivente secondo gli art. 62 e 63 del regolamento di previdenza e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 65% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato
23	17	39	349	55	932
24	34	40	376	56	980
25	52	41	403	57	1029
26	69	42	431	58	1080
27	88	43	459	59	1131
28	106	44	488	60	1183
29	125	45	518	61	1236
30	145	46	556	62	1291
31	164	47	594	63	1346
32	184	48	634	64	1403
33	205	49	674	65	1460
34	226	50	715	66	1460
35	247	51	756	67	1460
36	272	52	799	68	1460
37	297	53	842	69	1460
38	323	54	887	70	1460

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (799%*40 000)	319 600 CHF
– riscatto possibile (319 600–120 000)	199 600 CHF

Art. 14 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Tabella riscatto

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
	continuazione														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	56	108	161	217	274	332	392	46	76	150	228	307	388	470	554
27	57	110	164	221	279	338	399	47	77	153	232	312	395	478	564
28	58	112	167	225	284	344	406	48	78	156	236	317	402	486	574
29	59	114	170	229	289	350	413	49	79	159	240	323	409	495	584
30	60	116	173	233	294	356	420	50	80	162	244	329	416	504	594
31	61	118	176	237	299	362	427	51	81	165	248	335	423	513	604
32	62	120	179	241	304	368	434	52	82	168	252	341	430	522	615
33	63	122	182	245	309	374	442	53	83	171	256	347	438	531	626
34	64	124	185	249	314	381	450	54	84	174	260	353	446	540	637
35	65	126	188	253	320	388	458	55	85	177	265	359	454	549	648
36	66	128	191	257	326	395	466	56	86	180	270	365	462	559	659
37	67	130	194	262	332	402	474	57	87	183	275	371	470	569	671
38	68	132	197	267	338	409	482	58	89	186	280	377	478	579	683
39	69	134	200	272	344	416	490	59	91	189	285	384	486	589	
40	70	136	204	277	350	423	499	60	93	192	290	391	494		
41	71	138	208	282	356	430	508	61	95	195	295	398			
42	72	140	212	287	362	438	517	62	97	198	300				
43	73	142	216	292	368	446	526	63	99	201					
44	74	144	220	297	374	454	535	64	101						
45	75	147	224	302	381	462	544								

La tabella degli acquisti per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 viene adeguata gradualmente alla tabella degli acquisti soprastante.

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (252%*40 000)	100 800 CHF
– riscatto possibile (100 800–20 000)	80 800 CHF

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 16 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

¹ Tassi di conversione per donne e uomini

Età di pensionamento	Aliquota di conversione
58	4.141
59	4.245
60	4.354
61	4.468
62	4.589
63	4.718
64	4.855
65	5.000
66	5.157
67	5.324
68	5.506
69	5.701
70	5.911

I tassi di conversione per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 si basano sui tassi indicati al capoverso 2.

² Graduazione per le donne in base all'anno di nascita (riforma AVS)

Età	1960 e oltre	1961	1962	1963
63	4.795	4.776	4.757	4.737
64	5.000	4.964	4.928	4.891
da 64+X mesi	5.000	5.000 (64+3 M)	5.000 (64+6 M)	5.000 (64+9 M)
65	5.000	5.000	5.000	5.000

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 **Tasse**

- Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
- Costituzione in pegno: 150 CHF;
- Realizzazione del pegno: 150 CHF.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Disposizioni transitorie

Art. 19 Disposizioni transitorie dal piano di base I

Se la persona assicurata nel piano complementare I sottostà al piano di base I, il presente piano complementare I riprende le disposizioni transitorie del piano di base I (capitolo 6).

7 Entrata in vigore

Art. 20 Entrata in vigore

Il piano complementare I della Cassa pensioni Posta entra in vigore il 1° gennaio 2026.

